

Testo proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 26 ottobre 2023

Progetto di trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione Teatri di Pistoia

Relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti della trasformazione

(ex articolo 2500-sexies Codice Civile)

1. Le origini dell'Associazione Teatrale Pistoiese

1.1

L'Associazione Teatrale Pistoiese fu costituita il 24 maggio 1983, per iniziativa del Comune e della Provincia di Pistoia, che si assunsero con quell'atto, come fecero diversi altri Comuni italiani capoluoghi di Provincia in quel decennio, la responsabilità di favorire la crescita dello spettacolo dal vivo per la loro comunità, passando dalla ormai difficile diretta gestione delle attività teatrali da parte dell'ente locale alla gestione indiretta, affidata al nuovo ente associativo.

1.2

L'Associazione Teatrale Pistoiese, pienamente attiva già dall'anno successivo, registrò l'adesione dei Comuni di Agliana, Cutigliano, Monsummano Terme, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Pescia nel 1984, dei Comuni di Larciano e Montecatini Terme nel 1985, dei Comuni di Lamporecchio e Pieve a Nievole nel 1987, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nel 2001, del Comune di Sambuca Pistoiese nel 2002 e della C.C.I.A.A. di Pistoia nel 2004.

1.3

Fin dalle sue origini, l'Associazione Teatrale Pistoiese ebbe un ruolo rilevante nella programmazione delle attività dello spettacolo dal vivo sull'intero territorio provinciale, caratterizzandosi per la sua capacità di offrire al pubblico ragguardevoli stagioni di prosa, ospitando le migliori compagnie operanti in Italia, sperimentando l'affaccio sulla scena della danza e di altri generi teatrali, non esitando nel proiettarsi anche nella autonoma produzione di spettacoli di prosa, raggiungendo anche livelli qualitativi di rango nazionale.

1.4

Proprio nell'ambito del teatro di parola, grazie all'esperienza maturata e agli investimenti culturali ed economici fatti a questo scopo, agli inizi di questo secolo l'Associazione Teatrale Pistoiese sfiorò il traguardo del riconoscimento a Teatro Stabile, per raggiungere il quale fece notevoli sforzi, che le meritano attestati di considerazione ad alto livello.

1.5

Nelle sue strategie d'azione, l'Associazione Teatrale Pistoiese fin dall'inizio delle sue attività, e senza interruzioni di sorta, ha rivolto un'attenzione particolare alle proposte di spettacoli dal vivo destinati alle giovani generazioni, sempre al centro delle proprie programmazioni, in collaborazione costante con tutte le istituzioni scolastiche ed educative del territorio ed ha interpretato i propri compiti contribuendo all'arricchimento delle proposte culturali, non solo teatrali, offerte ai cittadini pistoiesi.

1.6

L'intenso lavoro svolto dall'Associazione Teatrale Pistoiese nella programmazione degli spettacoli dal vivo si è progressivamente estesa a sale e spazi teatrali in città e in provincia, permettendole anche, in alcuni casi, di maturare una specifica esperienza nella diretta, integrale gestione di alcuni di essi.

1.7

Inserita nel 2012/2013 fra i Centri di Produzione Teatrale ai quali il Ministero della Cultura riconosce la facoltà, sulla base di specifici progetti presentati, di ottenere annualmente contributi statali, e fra gli Enti di Rilevanza Regionale, ai quali la Regione Toscana, sempre sulla base di una specifica progettazione, assegna annualmente i relativi contributi, l'Associazione Teatrale Pistoiese ha, soprattutto nell'ultimo decennio, incrementato tutte le sue attività, configurandosi ormai come un soggetto abilitato a muoversi in tutte le direzioni che caratterizzano lo spettacolo dal vivo, non solamente in Italia.

2. Il presente dell'Associazione Teatrale Pistoiese

2.1

Dotata di personalità giuridica, l'Associazione Teatrale Pistoiese è oggi costituita da due *soci fondatori* (il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) e da nove *soci ordinari* (la Provincia di Pistoia, i Comuni di Abetone Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese).

2.2

L'attuale statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, in vigore dal luglio del 2018, stabilisce che essa, che non ha scopo di lucro, ha la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese, declinandone con precisione le azioni da porre in essere per il suo raggiungimento.

2.3

Per poter programmare e governare l'insieme delle azioni sopra ricordate, fin dal 2019 l'Associazione Teatrale Pistoiese ha potuto migliorare il proprio assetto gestionale e organizzativo, in particolare con l'inserimento della figura del direttore generale e con un progressivo e ancora in corso incremento quantitativo e qualitativo dell'organico.

2.4

L'Associazione Teatrale Pistoiese, in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro cui ha aderito, ha attualmente 21 dipendenti a tempo indeterminato, ripartiti fra l'area amministrativa, l'area artistica e l'area tecnica.

2.5

L'Associazione Teatrale Pistoiese, allo scopo di affrontare al meglio le complesse problematiche derivanti dall'estensione e dall'aumento delle proprie attività, che comportano riflessi rilevanti sul piano amministrativo contabile, sui rapporti di lavoro, sulla contrattualistica artistica e dei servizi, sulla sicurezza, sulla comunicazione, ha deciso di giovare anche di collaborazioni specialistiche affidate a qualificati professionisti.

2.6

L'Associazione Teatrale Pistoiese approva triennialmente il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, curandone l'aggiornamento, e si conforma alle leggi in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, assolvendo tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa D.Lgs 81/2008 e relativi applicativi.

2.7

Da anni l'Associazione Teatrale Pistoiese chiude i propri bilanci d'esercizio in pareggio.

Si riportano di seguito i dati relativi ai Bilanci Consuntivi delle ultime quattro annualità:

- Esercizio 2019
Entrate € 3.769.396,87
Uscite € 3.763.726,88
Utile € 5.669,99
- Esercizio 2020
Entrate € 3.018.078,01
Uscite € 2.991.730,44
Utile € 26.347,57
- Esercizio 2021
Entrate € 3.576.823,57
Uscite € 3.576.375,79
Utile € 447,78
- Esercizio 2022
Entrate € 4.372.726,11
Uscite € 4.372.064,96
Utile € 661,15.

Il bilancio preventivo dell'Associazione Teatrale Pistoiese per l'esercizio 2023, approvato all'unanimità dai soci, ha fissato i ricavi in € 4.201.195.

2.8

L'apporto annuale dei soci fondatori alle attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese è attualmente il seguente:

- Comune di Pistoia € 678.393
- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia € 140.000 (dal 2018)

2.9

L'apporto annuale dei Comuni soci ordinari alle attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese è attualmente il seguente, calcolato sulla base dei residenti di ciascun Comune (ISTAT 2022) :

| | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 1 Comune di Abetone Cutigliano | € 495 | (Residenti 1.902) |
| 2 Comune di Lamporecchio | € 1.515 | (Residenti 7.398) |
| 3 Comune di Montale | € 2.302 | (Residenti 10.562) |
| 4 Comune di Pescia | € 3.896 | (Residenti 19.223) |
| 5 Comune di Pieve a Nievole | € 2.034 | (Residenti 9.120) |
| 6 Comune di Sambuca Pistoiese | € 359 | (Residenti 1.446) |
| 7 Comune di San Marcello Piteglio | € 2.016 | (Residenti 7.671) |
| 8 Comune di Serravalle Pistoiese | € 2.269 | (Residenti 11.742) |

L'Amministrazione Provinciale di Pistoia, uscita dalla Associazione Teatrale Pistoiese dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014, che modificava i compiti dell'ente, è rientrata con la qualifica di socio ordinario nel 2021.

L'Assemblea dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha fissato in € 4.000 l'apporto annuale dovuto dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia,

2.10

L'attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese è sostenuta dal Ministero della Cultura, nell'ambito dei contributi destinati alle attività di spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV, ex FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, e dalla Regione Toscana, in attuazione della Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali”.

Si riportano di seguito i dati relativi ai contributi derivanti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (ex F.U.S.) assegnati all'Associazione Teatrale Pistoiese dal Ministero della Cultura negli ultimi sei anni:

- 2018 € 222.840,00
- 2019 € 245.124,00
- 2020 € 245.124,00
- 2021 € 245.124,00
- 2022 € 318.661,00
- 2023 € 337.780,00

Si riportano di seguito i dati relativi ai contributi assegnati dalla Regione Toscana all'Associazione Teatrale Pistoiese per la sua funzione di Ente di Rilevanza Regionale negli anni fra il 2018 e il 2022:

- 2018 € 180.000,00
- 2019 € 180.000,00
- 2020 € 162.000,00
- 2021 € 160.000,00
- 2022 € 160.000,00

Il contributo per l'annualità 2023 è in corso di definizione e assegnazione da parte della Regione Toscana.

2.11

L'andamento degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti è stato negli ultimi anni contrassegnato dalle conseguenze della pandemia, che hanno evidenziato i rischi che possono ricadere sul sistema dello spettacolo dal vivo per eventi imprevedibili e imponderabili.

Nel riportare di seguito i dati relativi agli introiti da botteghino registrati dall'Associazione Teatrale Pistoiese negli ultimi anni, si ritiene opportuno riferire in questa sede che è proprio anche per quel che è accaduto nel triennio 2020/2022 che i soci fondatori Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio hanno deciso di incrementare la dotazione patrimoniale, così da poter affrontare eventuali rischi con maggiore sicurezza.

Introiti da botteghino

2019 € 402.380
2020 € 229.054
2021 € 90.198
2022 € 264.422
2023 € 267.920 (al 30.8.2023)

2.12

A partire dal 2015, il Ministero della Cultura ha attribuito all'Associazione Teatrale Pistoiese la qualifica di Centro di Produzione Teatrale, in virtù della quale, grazie al D.L. 31.5.2014 n. 83, convertito con modificazioni in legge del 29.7.2014 n. 106 e s.m.i. (c.d. *Art bonus*), chi sostiene l'Associazione Teatrale Pistoiese, in quanto soggetto finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV, ex FUS), può godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta (c.d. Art Bonus).

In quanto beneficiario delle norme di cui all'*Art Bonus*, l'Associazione Teatrale Pistoiese ha avviato, a partire dal 2018, una intensa azione finalizzata a favorire erogazioni liberali a vantaggio delle proprie attività di spettacolo dal vivo, ottenendo positivi risultati, progressivamente confermati, nelle annualità 2019, 2020, 2021, 2022, con contributi sempre superiori a € 800.000,00 per anno.

2.13

Le principali linee di lavoro su cui si impenna attualmente l'attività organizzativa dell'Associazione Teatrale Pistoiese sono: la Stagione Sinfonica, la Stagione Cameristica, la Stagione di Prosa, la Stagione di Danza, la Stagione del Teatro per Ragazzi, la Stagione Teatrale di Lamporecchio, la Stagione Teatrale del Mascagni di Popiglio, la Stagione Teatrale del Pacini di Pescia, le Rassegne Piccolo Sipario, Le Vie del Funaro, Spazi Aperti, Natale in Città, il Festival Serravalle Jazz.

2.14

L'Associazione Teatrale Pistoiese produce annualmente quasi una decina di spettacoli di prosa, danza, teatro ragazzi e concerti con l'Orchestra Leonore, che vengono regolarmente ospitati, dopo il debutto a Pistoia, nei più importanti teatri nazionali e internazionali.

2.15

L'Associazione Teatrale Pistoiese realizza annualmente diversi progetti di residenzialità artistiche qualificate, specialmente orientate alla determinazione di officine per i giovani talenti dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione dei linguaggi creativi ed espressivi della contemporaneità.

2.16

L'Associazione Teatrale Pistoiese si impegna per la diffusione della conoscenza e dell'educazione teatrale, musicale e delle arti performative attraverso iniziative rivolte alla comunità, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università, e, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sviluppa e gestisce percorsi formativi professionalizzanti, realizzando progetti di alta formazione artistica finalizzati a sviluppare competenze e conoscenza nel settore.

2.17

Numerosi sono i laboratori didattici, organizzati principalmente presso il Funaro, che l'Associazione Teatrale Pistoiese propone a una molteplicità di utenti di diversa età, incentrati su letture, vocalità, riscoperte del movimento corporeo.

2.18

La diretta gestione della Scuola Comunale di Musica e Danza *Teodulo Mabellini*, da quasi un decennio affidata dal Comune di Pistoia alla gestione diretta dell'Associazione, ha progressivamente consentito positive e utili integrazioni fra gli aspetti strettamente formativi (gli iscritti alla Scuola sono più di 400, i docenti un cinquantina) e le opportunità di interazione assicurate dai programmi musicali e di danza che si sviluppano nei teatri e negli spazi a disposizione per lo spettacolo dal vivo.

2.19

La dilatazione degli ambiti d'azione, avviata, nel secondo decennio del secolo, con le coproduzioni di opere liriche in collaborazione con la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa, si è ulteriormente accentuata, negli ultimi quattro anni, con il passaggio alla nostra Associazione dell'intera programmazione musicale precedentemente gestita, in via diretta o per il tramite di enti strumentali, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

2.20

All'inizio del 2022, poi, l'Associazione, con l'acquisizione del ramo d'azienda dell'Associazione Culturale Teatro Blu, si è assicurata le competenze delle persone che ne avevano determinato l'indubbio successo, ampliando ancora la sua sfera d'azione, che ora si esprime anche nelle direzioni, ricche di esperienze e suggestioni anche di livello internazionale, della produzione di spettacoli di danza, di teatro per ragazzi, di teatro sperimentale, di una intensa, multiforme attività formativa molto partecipata, nei belli e accoglienti spazi del *Funaro*, che comprendono anche una preziosa biblioteca, una efficiente foresteria e accoglienti luoghi di ristoro.

2.21

L'Associazione Teatrale Pistoiese, che gestisce direttamente i tre spazi teatrali più importanti della città di Pistoia (il Teatro Manzoni e il Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, di proprietà del Comune di Pistoia, il Funaro, di proprietà privata), organizza annualmente stagioni e rassegne teatrali anche in altri luoghi idonei ad ospitare spettacoli dal vivo, quali, grazie ad un Accordo di Valorizzazione con la Direzione Regionale dei Musei della Toscana, la Fortezza Santa Barbara di Pistoia, di proprietà dello Stato, il Teatro Comunale di Lamporecchio, il Teatro Francini di Casalguidi, del Comune di Serravalle Pistoiese, il Teatro Mascagni di Popiglio, del Comune di San Marcello Piteglio, il Saloncino di Palazzo De' Rossi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, il Teatro Pacini di Pescia, la Villa Stonorov della Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli, il Giardino del Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, l'Antico Refettorio del Convento di San Domenico di Pistoia, la Rocca di Castruccio Castracani e la Piazza della Vittoria del Comune di Serravalle Pistoiese, il Centro Gherardo Nerucci del Comune di Montale, le Stanze di via Curtatone e Montanara e il Teatro Anatomico dell'Ospedale del Ceppo, oltre che in altri spazi messi a disposizione da altri Comuni, altri soggetti pubblici e privati.

2.22

L'Associazione ha promosso nel 2021 una importante convenzione fra il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, finalizzata alla redazione prima dello studio di fattibilità tecnica ed economica, poi del progetto definitivo, relativi al restauro del Teatro Manzoni di Pistoia, il più importante dell'intera provincia pistoiese; sono in corso di redazione il progetto esecutivo e di definizione il piano finanziario (cui hanno già deciso di concorrere la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) che assicurerà al Comune di Pistoia (proprietario del Teatro) le risorse necessarie per appaltare i lavori.

2.23

Il Comune di Pistoia, a seguito di una iniziativa assunta dagli organi del Piano Strategico della Cultura, ha ottenuto, con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021, il finanziamento per il restauro della Saletta Gramsci, uno spazio chiuso da alcuni anni, ma prima spesso utilizzato dall'Associazione Teatrale Pistoiese (che ne è ancora assegnataria) per numerose attività, essendo particolarmente adatto agli spettacoli dal vivo di carattere sperimentale o destinati specialmente alle scuole di ogni ordine e grado; il progetto di restauro, approvato dalla competente

Soprintendenza del Ministero della Cultura, è ora vicino alla attivazione delle procedure d'appalto per l'esecuzione dei lavori.

2.24

L'Associazione Teatrale Pistoiese ha sottoscritto, il 16 giugno 2021, insieme alla Regione Toscana, al Comune di Pistoia e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, un Protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato *Vecchi mestieri per nuove attività: Manifatture Digitali Cinema Pistoia*, che ha fra i suoi obiettivi la ricostituzione dei laboratori scenografici dell'Associazione, concepiti in funzione del più largo utilizzo che la Fondazione Sistema Toscana svilupperà per la conservazione e il riuso delle scenografie teatrali e cinematografiche prodotte in Toscana, la creazione di servizi nel settore della scenografia, per il teatro e il cinema, la individuazione di nuovi *set* per le produzioni cinematografiche e dell'audiovisivo in Toscana.

2.25

Sul piano dell'efficienza gestionale, col concorso del collegio dei revisori, e dei professionisti cui si è fatto riferimento in precedenza, l'Associazione Teatrale Pistoiese ha adottato tutte le misure previste dalla normativa vigente, e ne ha, ormai da tempo, avviato un costante, utile e funzionale monitoraggio che ne controlla e misura i risultati, di cui dà conto anche, a partire dal 2021, il Rapporto annuale, diffuso in versione cartacea e pubblicato sul sito web, dove è sempre facilmente consultabile.

3. Le motivazioni della trasformazione giuridica (I)

3.1

Il Consiglio di Amministrazione ha avvertito il dovere di verificare periodicamente l'allineamento della propria azione con le finalità che i soci fondatori e ordinari le hanno assegnato e con l'assetto istituzionale che le hanno dato, e, se del caso, di proporre modificazioni o integrazioni, non senza avere sviluppato un'ampia riflessione che ha coinvolto tutti gli attuali soci, gli organi, il personale e gli *stake - holders* dell'Associazione.

3.2

Ne sono scaturite:

- una sostanziale, piena condivisione della missione, sintetizzata nell'articolo 2.1 dello statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, trasposto senza modificazione alcuna nello statuto proposto per la trasformazione in Fondazione, nella "finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese", che ne rappresenta lo scopo ultimo, ne giustifica l'esistenza e la contraddistingue da tutti gli altri enti;

- una piena identità di vedute sui principali obiettivi individuati come di fondamentale interesse per gli sviluppi delle attività, tradotti in un piano d'azione che produca l'ampliamento della partecipazione dei cittadini alla gamma di proposte dell'ente, la maggiore caratterizzazione dell'offerta di spettacoli dal vivo con riguardo alle categorie socialmente meno favorite, il rafforzamento delle azioni rivolte alla formazione del pubblico e degli operatori dello spettacolo, introducendo metodologie e strumentazioni innovative e sperimentali, oltre che il massimo rispetto per le compatibilità ambientali;

- una comune visione dei valori ai quali ispirare e sui quali informare lo svolgimento organizzativo del piano d'azione da parte di tutti i soggetti interessati.

3.3

Il Consiglio di Amministrazione, che ha effettuato tali verifiche con la dovuta continuità, si è posto, fra gli altri, fin dal suo insediamento, l'obiettivo di valutare con attenzione la possibilità di un passaggio ad un assetto istituzionale più corrispondente alle esigenze di ordine gestionale, organizzativo ed economico derivanti dalla crescita delle attività poste in essere e dal rafforzamento delle proprie capacità professionali, come si è evidenziato sopra, allo scopo di consolidarne la presenza e il ruolo nei diversi ambiti entro cui opera e di assecondarne lo sviluppo delle potenzialità di primario istituto culturale in grado di svolgere funzioni essenziali di servizio pubblico per lo spettacolo dal vivo in provincia di Pistoia.

3.4

La crescita, in ampiezza e profondità, della attività sviluppate dall'Associazione, trova riscontro, come si è visto, nei bilanci degli ultimi esercizi finanziari, che hanno sempre rispettato il vincolo del pareggio, in un contesto di totale assenza di debiti, con una costante crescita dei ricavi, specialmente determinata dagli apporti di soggetti privati.

3.5

Tutti gli elementi fin qui esposti hanno condotto a un ripensamento sostanziale dell'assetto giuridico dell'Ente, ancorato alla scelta compiuta dal Comune e dalla Provincia di Pistoia nel 1983, senza che ciò ne comporti, a quaranta anni di distanza, l'alterazione delle caratteristiche originarie.

3.6

Occorre, infatti, anzitutto, garantire, in uno scenario fortemente mutato e assai complesso, la più razionale, efficiente ed efficace gestione possibile ad un ente che intende proseguire nello sviluppo della sua azione di pubblico servizio, dotandosi di una configurazione giuridica che ne consolidi e ne sviluppi le potenzialità organizzative e amministrative.

3.7

Il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta analisi, ha constatato come tutti i valori che lo statuto indica come fondanti di una corretta gestione dell'ente (equilibrio fra costi e ricavi, qualità, trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione) siano risultati e risultino integralmente rispettati, ed ha perciò avviato lo studio delle modalità di gestione in essere delle altre istituzioni teatrali operanti nel sistema italiano dello spettacolo dal vivo, .

3.8

Nella maggior parte dei casi presi in considerazione, soprattutto quelli i cui soggetti gestori sono ritenuti i più affidabili fra quelli che sviluppano un'attività analoga a quella dell'Associazione Teatrale Pistoiese per volumi e qualità, si è potuto constatare che la scelta del modello gestionale si è concentrata, negli ultimi decenni, nella maggior parte dei casi, sulla figura giuridica della "fondazione", essendo ormai pochissimi i teatri dei comuni capoluoghi di provincia ancorati alla gestione diretta o ad associazioni di diritto privato, e ancor meno quelli affidati ad aziende speciali.

3.9

L'analisi comparativa, effettuata sui 109 Comuni italiani capoluoghi di provincia, relativamente alle soluzioni gestionali adottate per la gestione dei teatri di loro proprietà, ha portato a verificare la positività della scelta, compiuta specialmente negli anni fra la fine del secolo scorso e gli inizi del secolo in cui viviamo, da ben 45 di essi (Agrigento, Ancona, Arezzo, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli,

Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Verbania, Verona, Vicenza) di dare vita a fondazioni di cui gli stessi Comuni sono fondatori.

3.10

La maggior parte dei Comuni sopra elencati è passata alla costituzione di fondazioni dopo avere sperimentato inizialmente la soluzione associativa o consortile, e che oltre 20 degli stessi Comuni, tutti quelli capoluoghi di regione e diversi altri, hanno dato vita anche ad altre fondazioni per la gestione di attività nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

3.11

Occorre segnalare, ancora, che almeno altri 17 Comuni non capoluoghi di provincia (Jesi, Fano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Cascina, San Miniato, Chiusi, Cento, Soliera, Camogli, Crema, Melzo, Venaria Reale, Schio, Taormina, Modica, Noto) hanno comunque adottato la scelta di costituire fondazioni per la gestione di teatri di loro proprietà, passando anch'essi a tale soluzione dopo avere sperimentato prima la formula associativa.

3.12

Nel corso della riflessione condotta dagli organi dell'Associazione Teatrale Pistoiese in vista di un possibile trasformazione dell'ente, si sono approfonditi poi, in particolare, i temi legati alla solidità economica e alla efficienza gestionale, che sono divenuti elementi e parametri che improntano le decisioni del Ministero della Cultura e della Regione Toscana in materia di contributi da assegnare ai soggetti operanti nel mondo dello spettacolo dal vivo.

3.13

Per quanto concerne la solidità economica dell'ente, gli organi dell'Associazione hanno avviato, a partire dal 2018, un percorso che ha l'obiettivo di giungere alla ricostituzione progressiva di una adeguata dotazione patrimoniale, gravemente ridotta nei primi anni del secolo.

3.14

Il Ministero della Cultura e la Regione Toscana hanno, negli ultimi anni, prima suggerito e infine reso indispensabile che gli Enti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo diano conto, in modo inequivocabile, della solidità economica di cui dispongono, costituendo essa un requisito obbligatorio per ottenere contributi pubblici.

3.15

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole della necessità di ricostituire una adeguata dotazione patrimoniale all'ente, per assicurare ad esso l'indispensabile solidità, ha avviato negli ultimi tre anni un apposito percorso al riguardo, che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo di costituire una dotazione patrimoniale di € 50.000.

3.16

L'avvenuta costituzione della dotazione patrimoniale sopra richiamata, non esclude che tale dotazione possa essere rimpinguata, dopo la trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in Fondazione, con risorse aggiuntive, frutto di donazioni, elargizioni ed erogazioni, finalizzate a tale scopo.

3.17

Poiché per "fondazione" si intende un ente costituito da un patrimonio preordinato al fine del perseguimento di un determinato scopo, il Consiglio di Amministrazione in carica ritiene che tale

dotazione patrimoniale possa permetterne la scelta quale modello gestionale cui affidarsi per il futuro, per fare corrispondere al meglio l'obiettivo individuato da tutti i soci attuali, e che può essere riassunto nel fare dell'ente il perno di una politica dello spettacolo dal vivo di rango provinciale, regionale e nazionale, con l'affermazione piena del suo ruolo di servizio pubblico teatrale.

3.18

Il passaggio da associazione a fondazione può rivelarsi di fondamentale rilevanza per proiettare l'attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese sul territorio ben oltre i limiti entro cui è stata fin qui confinata: occorre, in altri termini, superare il modello di programmazione che prevede che la programmazione delle attività nei Comuni associati rispetti un equilibrio economico fondato, per i ricavi, sui contributi singolarmente messi a disposizione dai singoli Comuni associati e dagli introiti da botteghino, oltre che da un modesto "rischio d'impresa" a carico dell'Associazione Teatrale Pistoiese.

3.19

Non si può negare che, con le modalità sopra descritte, siano comunque stati raggiunti risultati importanti, ma pare ormai indispensabile arricchire l'offerta di spettacoli dal vivo per il territorio provinciale, sperimentandone, con una corretta gradualità, tutte le potenzialità, affinandone, in particolare, la gamma dei "generi", senza dimenticare che la contaminazione dei linguaggi teatrali è ormai una realtà imprescindibile, ampliandone la programmazione oltre le "stagioni" fin qui predisposte.

3.20

L'Assemblea dei soci dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha ripetutamente espresso la precisa volontà di elaborare insieme ai soci, con la massima cura di tutti gli aspetti che ne derivano, una programmazione sempre più qualificata, capace di cogliere anche le minime differenze fra le esigenze, i gusti e le tendenze dei pubblici a cui rivolgersi, in un contesto di rispetto delle autonomie dei soci, con l'introduzione di metodologie di lavoro fondate da percorsi partecipativi condivisi fin dalla loro prima impostazione.

3.21

Appare indispensabile, al riguardo, prevedere fin d'ora che il nuovo ente stipuli con i fondatori e i sostenitori accordi che definiscano a priori le modalità di predisposizione, approvazione, realizzazione e monitoraggio delle proposte di spettacoli dal vivo da realizzarsi in collaborazione fra le parti, rivedendo integralmente i rapporti col territorio, anche nei confronti di quegli enti locali e di quei soggetti privati che non saranno parte integrante del nuovo ente.

3.22

In questo quadro si colloca l'indicazione dell'Assemblea dei soci attuali dell'Associazione Teatrale Pistoiese, di sollecitare anzitutto l'ingresso, nell'ente che dovrebbe scaturire dal progetto di trasformazione, dei Comuni della Provincia di Pistoia oggi non associati.

3.23

A questo riguardo, agli 11 i Comuni della provincia di Pistoia che non fanno parte dell'Associazione Teatrale Pistoiese, avendo alcuni di essi (Agliana, nel 2012, Larciano, nel 2016, Montecatini Terme, nel 2018, Monsummano Terme, nel 2021) deciso di uscirne per ragioni diverse, e agli altri (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Marliana, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese, Quarrata, Uzzano) che non vi hanno mai aderito finora, così come alla C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato, che pure per un non breve periodo ne è stato socio, è stata e sarà dedicata, nel processo di trasformazione in

essere, una specifica azione propositiva, finalizzata all'esame delle loro disponibilità a divenire anch'essi sostenitori della fondazione.

3.24

A titolo meramente informativo si dà conto, nella tabella che segue, di quale potrebbe essere l'apporto, in termini di contributo annuale, che potrebbero conferire i Comuni della Provincia di Pistoia che dovessero aderire, a partire dal 2024, al nuovo soggetto giuridico costituito per trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese:

| | Comune | Residenti | Contributo**** |
|----|-------------------|-----------|----------------|
| 1 | Agliana | **17918 | € 3404 |
| 2 | Buggiano | *8690 | € 1651 |
| 3 | Chiesina Uzzanese | *4453 | € 846 |
| 4 | Larciano | *6291 | € 1195 |
| 5 | Marliana | *3155 | € 599 |
| 6 | Massa e Cozzile | *7652 | € 1453 |
| 7 | Monsummano Terme | *20715 | € 3935 |
| 8 | Montecatini Terme | *20758 | € 3944 |
| 9 | Ponte Buggianese | *8707 | € 1654 |
| 10 | Ouarrata | ***26729 | € 5.078.00 |
| 11 | Uzzano | *5561 | € 1056 |

* dati aggiornati al 30.6.2022 (Istat).

** dati aggiornati al 30.4.2023

*** dati aggiornati al 31.5.2023

****L'eventuale contributo è calcolato moltiplicando il numero dei residenti per € 0,19

3.25

La modificazione dell'assetto istituzionale dell'Associazione Teatrale Pistoiese può rappresentare l'occasione per ampliare il quadro degli aderenti pubblici, come dei soggetti privati, in un rinnovata azione di coinvolgimento più consapevolmente orientata a condividere opzioni e itinerari culturalmente e socialmente impegnativi.

3.26

Per poter cogliere risultati più apprezzabili in questa direzione occorre provare ad approntare un più ampio quadro di soggetti "fondatori" e/o "sostenitori", da individuarsi soprattutto fra gli operatori economici "locali" intenzionati a supportare, con l'ausilio di un buon impiego delle opportunità provenienti dall'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di *Art bonus*, l'offerta di spettacoli dal vivo rivolta ai loro concittadini, così da accompagnare il tentativo con un incremento proporzionale delle risorse di cui poter disporre.

3.27

Su un piano più vasto, ovviamente, vale a dire su tutta la programmazione degli spettacoli dal vivo dell'Associazione Teatrale Pistoiese, nell'ambito della produzione e distribuzione di prosa, di danza, di musica, di teatro per ragazzi, e sulla estensione dell'azione associativa nell'ambito della formazione, occorre, a giudizio del Consiglio di Amministrazione in carica, anche alla luce degli esiti positivi delle esperienze fatte, compiere uno sforzo aggiuntivo, orientato, anche in questo caso, a rintracciare disponibilità ad accompagnarne il dispiegamento, rivolgendosi anche ad operatori economici interessati alle dimensioni regionali e nazionali entro cui si muove la proposta.

4. Le motivazioni della trasformazione giuridica (II)

4.1

Ci sono anche altre ragioni per le quali si è ritenuto di valutare la fattibilità della trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese in una fondazione, e sono quelle che scaturiscono dalla analisi delle criticità emerse nella applicazione dello statuto approvato nel 2018: se ne dà conto di seguito, fornendo le spiegazioni del caso, nell'ordine con cui nell'articolato del nuovo statuto le principali proposte di modificazione sono state introdotte.

4.2

All'articolo 1.2 del nuovo statuto, si è ritenuto, dopo avere confermato la sede del nuovo Ente in Pistoia, presso il teatro *Alessandro Manzoni*, in Corso Gramsci n. 127, si è ritenuto di aggiungere, in vista dei lavori di restauro che potranno interessare anche gli immobili adiacenti al Teatro Manzoni, l'eventualità che la sede sociale possa essere trasferita all'interno del Comune di Pistoia, con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò determini la necessità di modificare lo statuto.

4.3

La riflessione condotta dal Consiglio di Amministrazione ha mirato a condividere, con il personale e con tutti gli *stake-holder*, una visione aziendale di lungo periodo, che il nuovo ente, sulla scia di quello originario, potrà assicurare nello svolgimento della sua funzione pubblica: ne è scaturita la piena conferma della missione fissata nello statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, approvato nel 2018, che poggia essenzialmente sull'articolo 2.1, e che assegna all'ente "...che non ha scopo di lucro... la finalità primaria di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità pistoiese".

4.4

Anche le azioni e le attività con cui le finalità dell'Associazione Teatrale Pistoiese vengono declinate nello statuto vigente all'articolo 2.2 non necessitano di aggiornamenti, corrispondendo ancora in pieno agli sviluppi intervenuti e in atto, salva l'aggiunta, che nello statuto del nuovo Ente si propone di inserire, perché culturalmente e socialmente indispensabile e perché già oggettivamente praticata nelle scelte dell'Associazione Teatrale Pistoiese, concernente l'accesso a tutte le attività e le produzioni dei soggetti diversamente abili, anche mediante apposite attività di laboratorio artistico.

4.5

All'articolo 5 del nuovo statuto, la scelta di trasformare l'Associazione Teatrale Pistoiese in fondazione comporta la ridefinizione delle denominazioni precedenti: il nuovo statuto, infatti, definisce *fondatori*, e non più *associati fondatori*, del nuovo Ente il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, e *sostenitori*, e non più *associati ordinari* i soggetti pubblici (e fra essi vanno ovviamente annoverati tutti gli attuali associati ordinari dell'Associazione Teatrale Pistoiese) e privati, italiani o stranieri, persone fisiche, giuridiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a sostenere la Fondazione.

4.6

All'articolo 5.1 del nuovo statuto, i contributi che verranno erogati al nuovo Ente da parte dei fondatori e dei sostenitori, sono qualificati come "liberali", non conciliandosi con le norme in materia di bilancio pubblico alcun obbligo di versamento, per di più teoricamente illimitato.

4.7

All'articolo 5.1 del nuovo statuto, si prevede che i contributi liberali che verranno erogati al nuovo Ente da parte dei *fondatori* dovranno essere assicurati per almeno un triennio sulla base del programma pluriennale di attività, con un contributo, la cui entità dovrà essere preventivamente concordata anche per più annualità, idoneo a sostenere, unitamente alle altre fonti di entrata, l'equilibrio economico e finanziario della Fondazione, e non potrà essere inferiore in ogni caso, al contributo previsto per il primo anno dei tre anni della programmazione.

4.8

All'articolo 5.2 del nuovo statuto, si prevede che i contributi liberali che verranno erogati al nuovo Ente da parte dei sostenitori e dovranno essere assicurati per almeno un triennio sulla base del programma pluriennale di attività, con un contributo, la cui entità dovrà essere preventivamente concordata anche per più annualità, idoneo a sostenere, unitamente alle altre fonti di entrata, l'equilibrio economico e finanziario della Fondazione, e non potrà essere inferiore in ogni caso, al contributo previsto per il primo anno dei tre anni della programmazione.

4.9

All'articolo 5.3 del nuovo statuto, si conferma che i contributi dei fondatori e dei sostenitori potrà, come nel vigente statuto dell'Associazione Teatrale Pistoiese, essere corrisposto in qualsiasi forma, anche a destinazione vincolata, ma si richiede che la destinazione vincolata si riferisca a specifici progetti culturali.

4.10

All'articolo 5.4 del nuovo statuto, al secondo paragrafo, si precisa che in caso di ingresso di nuovi *sostenitori* aventi natura pubblica, la misura della contribuzione annuale sarà concordata tenendo presente come base il meno elevato dei contributi liberali dei sostenitori della medesima natura pubblica.

4.11

All'articolo 5.5 del nuovo statuto, si precisa che i *sostenitori* hanno il diritto di recedere, mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario in corso, fermo restando l'impegno ad erogare le contribuzioni in precedenza concordate e che i sostenitori receduti sono comunque tenuti a corrispondere per intero le erogazioni liberali anche per il detto biennio, nella misura a suo tempo concordata in sede di ammissione.

4.12

All'articolo 5.6 del nuovo statuto, si specifica che l'Albo dei sostenitori e un libro dei verbali per le delibere dell'Assemblea potranno essere tenuti, a cura del Consiglio di Amministrazione, e sotto la sua responsabilità, in forma libera.

4.13

All'articolo 5.7 del nuovo statuto, tenendo conto di quanto sopra considerato, si specifica che le erogazioni liberali a qualunque titolo effettuate e quindi anche con destinazione a patrimonio, non sono mai rimborsabili ed i soggetti erogatori, indipendentemente da quanto versato, non acquisiscono alcun diritto sul patrimonio della Fondazione neppure in sede di liquidazione e scioglimento della stessa.

4.14

L'articolo 7.2 del nuovo statuto attribuisce la rappresentanza legale della Fondazione al Presidente, qualora egli non sia il Sindaco di Pistoia, o al Vice presidente qualora il Sindaco di Pistoia sia il Presidente della Fondazione.

4.15

L'obiettivo di ampliare la compagine dei fondatori e dei sostenitori in occasione della trasformazione da associazione a fondazione ha imposto un approfondimento relativo alla possibilità di offrire anche a nuovi possibili aderenti la facoltà di incidere maggiormente sulle scelte dell'Ente nuovo, creando le premesse per la costituzione di una comunità di persone e soggetti che condividano l'impegno di accompagnarne lo sviluppo, apportando competenze e risorse preziose.

4.16

In questa direzione va l'ipotesi, contenuta nella proposta del nuovo statuto, contenuta nell'articolo 9.1, di rivedere la composizione del Consiglio di Amministrazione, rispetto alla composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, che fissa in cinque i suoi membri: il Consiglio di Amministrazione del nuovo ente potrà, infatti, essere composto anche da sette persone, compreso il Sindaco di Pistoia, o persona da lui nominata, che ne potrà essere il Presidente, che ne sono membri di diritto.

4.17

La proposta, contenuta nell'articolo 9.1 del nuovo statuto, prevede che in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone ne facciano parte, oltre al Sindaco di Pistoia, un membro designato dallo stesso Sindaco di Pistoia, un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, con funzioni di Vice Presidente, due membri designati dall'Assemblea, mentre in caso di un Consiglio di Amministrazione composto da sette persone ne facciano parte, oltre al Sindaco di Pistoia, un membro designato dallo stesso Sindaco di Pistoia, un membro designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, con funzioni di Vice Presidente, un membro designato congiuntamente dal Sindaco di Pistoia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia, e tre membri designati dall'Assemblea.

4.18

La soluzione adottata potrà permettere, mantenendo inalterati i rapporti fra fondatori e sostenitori, che sia concesso a questi ultimi di avere una maggiore rappresentanza nell'organo amministrativo.

4.19

All'articolo 9.2 del nuovo statuto, nel secondo paragrafo, si è ritenuto di meglio specificare, rispetto all'analogo articolo dello statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, che i membri del Consiglio di Amministrazione rispondono dell'esercizio delle proprie funzioni unicamente nei confronti dell'organo al quale appartengono, non rappresentando i soggetti pubblici o privati che li hanno designati e operando senza vincolo di mandato nell'esclusivo interesse della fondazione.

4.20

All'articolo 9.4 del nuovo statuto, si è optato per la durata in carica per tre esercizi e per la rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione del Presidente nel caso in cui sia il Sindaco di Pistoia, non essendovi al riguardo obblighi di sorta della normativa vigente, oltre che per la fissazione del termine del mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al suo insediamento, per far sì che ogni Consiglio di Amministrazione approvi il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio amministrato.

4.21

All'articolo 9.4 del nuovo statuto, si è ritenuto di prevedere che al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al suo insediamento, si provveda al rinnovo secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dall'eventuale regolamento.

4.22

All'articolo 9.4 del nuovo statuto, si è ritenuto di prevedere che a ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri contestualmente decadono dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi membri.

4.23

L'articolo 10.2 del nuovo statuto, alla lettera b), in ossequio alle norme che regolano le fondazioni, assegna al Consiglio di Amministrazione, e non più all'Assemblea, come invece prevede lo statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, il compito di approvare il conto preventivo, previo accordo, anche pluriennale, sulla misura delle erogazioni liberali di tutti i fondatori e sostenitori, e il bilancio d'esercizio, da sottoporre entrambe al parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, dell'Assemblea.

4.24

L'articolo 10.2 del nuovo statuto, alla lettera e), in ossequio alle norme che regolano le fondazioni, assegna al Consiglio di Amministrazione, e non più all'Assemblea, come invece prevede lo statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, il compito di approvare le modifiche statutarie, previo parere preventivo ma non vincolante dell'Assemblea.

4.25

L'articolo 10.2 del nuovo statuto, alla lettera p), in ossequio alle norme che regolano le fondazioni, assegna al Consiglio di Amministrazione, e non più all'Assemblea, come invece prevede lo statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese, il compito di approvare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

4.26

All'articolo 12.3 del nuovo statuto, si è ritenuto, alla lettera e), di precisare che spetta al direttore generale la predisposizione delle bozze dei conti preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché dei bilanci d'esercizio, corredandoli delle apposite relazioni, da sottoporre agli organi della Fondazione per l'approvazione.

4.27

All'articolo 12.3 del nuovo statuto, si è ritenuto, alla lettera l), di aggiungere ai compiti del direttore generale l'esercizio dei poteri e delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione.

4.28

All'articolo 14.3, lettera e), a seguito dell'attribuzione, nel nuovo Statuto, al Consiglio di Amministrazione del compito di approvare i conti preventivi e i bilanci di esercizio, all'Assemblea si assegna il compito di formulare un parere preventivo obbligatorio, ma non vincolante, su tali documenti.

4.29

All'articolo 14.3 del nuovo statuto, alla lettera f), si precisa che l'Assemblea prende atto della misura delle erogazioni liberali annuali e/o pluriennali di tutti i fondatori e sostenitori, mentre il compito di approvare tale misura è stato affidato al Consiglio di Amministrazione.

4.30

All'articolo 14.3 del nuovo statuto, alla lettera m), si è inserito, fra i compiti dell'Assemblea, quello di deliberare la decadenza dei sostenitori.

4.31

Il nuovo statuto introduce anche alcune modificazioni che si ritengono necessarie e utili per il migliore funzionamento del Comitato di Indirizzo, previsto dall'articolo 15, che lo individua come l'organismo capace di fornire gli indirizzi "per la predisposizione delle linee d'azione e dei programmi dell'Associazione Teatrale Pistoiese in tutti gli ambiti di attività da essa praticati": in particolare, la sua composizione prevede la conferma dei membri designati dai fondatori, mentre si assegna ai sostenitori la facoltà di designarne un membro ciascuno.

5. Le modalità della trasformazione (I)

5.1

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha attentamente valutato le diverse soluzioni oggi praticabili, sotto il profilo della legittimità, per modificare il proprio profilo giuridico, per il raggiungimento degli scopi sopra illustrati.

5.2

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione anzitutto una tra le più importanti novità introdotte dalla riforma del terzo settore (d. Lgs. n. 117/2017), costituita dall'entrata in vigore di un nuovo articolo del Codice Civile, l'articolo 42-bis..

5.3

Secondo tale nuova norma, inserita nel Primo Libro Titolo II ("Delle persone giuridiche") del Codice Civile, "Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni".

5.4

Il Consiglio di Amministrazione ha anche positivamente valutato il fatto che la trasformazione da associazione riconosciuta a fondazione normata dall'articolo 42-bis del Codice Civile produce gli effetti di cui all'articolo 2498 dello stesso Codice Civile, che sancisce che "Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione".

5.5

Il Consiglio di Amministrazione, constatando che, dopo anni di incertezze, giurisprudenziali e dottrinali, oggi è quindi espressamente prevista dal Codice Civile la possibilità per una associazione riconosciuta, quale è l'Associazione Teatrale Pistoiese, di trasformarsi in fondazione, ha avviato una approfondita ricognizione sulle tipologie di fondazione su cui concentrare la propria attenzione, analizzando, in particolare, quelle prevalentemente operanti in ambito culturale, distinguibili sostanzialmente nelle fondazioni di cui al codice civile, nelle fondazioni enti del Terzo Settore disciplinate dal D. Lgs 117/2017 (a cui si applica anche la Legge regionale 22 luglio 2020 n. 65

“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”) e nelle fondazioni di partecipazione.

5.6

Le fondazioni di cui al codice civile (disciplinate nel capo II del Libro I del codice civile, artt.14 e ss.), possono essere costituite per atto pubblico nel quale è individuato lo scopo che non può essere modificato; sono gestite da un organo amministrativo e in esse sono presenti attività di controllo e vigilanza (artt. 25 c.c.); in considerazione delle finalità perseguite e della necessaria garanzia dei terzi, richiedono un patrimonio minimo pari ad € 50.000,00 (esclusivamente in risorse liquide); il riconoscimento della loro personalità giuridica è effettuato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; per le fondazioni a carattere culturale è richiesto anche il parere del Ministero della Cultura.

5.7

L'articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, riporta testualmente , al comma 2, lettera b) , “Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [.....], nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4”: poiché la fondazione che si costituirebbe per trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese rientrerebbe fra gli enti che non possono essere considerati del Terzo settore, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non poter prendere in considerazione tale ipotesi.

5.8

La dottrina ha ampiamente e da tempo legittimato le Fondazioni di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 , che ha modificato ed integrato le norme del Codice Civile relativamente al riconoscimento delle persone giuridiche private, secondo cui la personalità giuridica può essere acquisita, oltre che da associazioni e fondazioni, anche da altre istituzioni di carattere privato, fra le quali può essere sicuramente compresa la fondazione di partecipazione.

5.9

Gli articoli 1322 e 1332 del Codice civile riconoscono ampi margini all'autonomia dei privati anche per concludere contratti diversi da quelli disciplinati dalla legge e aperti all'adesione di altre parti oltre a quelle originarie, come è l'atto costitutivo di una fondazione di partecipazione.

5.10

L'articolo 45 della Costituzione secondo il quale la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, funzione che è propria anche della fondazione di partecipazione.

5.11

Il Consiglio di Stato si è pronunciato (20 dicembre 2000, n. 288/2000) sulle Fondazioni di partecipazione, asserendo che esse nascono “con la destinazione di un patrimonio a forma progressiva destinato a uno scopo su cui si innesta l'adesione patrimoniale o comunque patrimonialmente valutabile di altri soggetti”.

5.12

Le Fondazioni di partecipazione costituiscono da tempo un fenomeno, diffusosi attraverso l'esperienza pratica, in particolare notarile, caratterizzato soprattutto:

- dalla presenza di una pluralità di fondatori e partecipanti/sostenitori, mediante un apporto non solo di natura economica, comunque finalizzato al raggiungimento dello scopo prefissato;
- dalla partecipazione attiva e concreta alla gestione delle Fondazioni da parte di tutti i fondatori e i partecipanti/sostenitori, che costituisce un fattore tutt'altro che trascurabile per il raggiungimento dello scopo prefissato;
- dalla possibilità di ampliare nel tempo il patrimonio iniziale utilizzando la facoltà, per soggetti privati e pubblici, di aderire alle Fondazioni di partecipazione anche successivamente alla loro costituzione;

5.13

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha optato per la scelta della trasformazione della Associazione Teatrale Pistoiese in una Fondazione di partecipazione, anche perché la nella fattispecie di una trasformazione in una fondazione di tipo “tradizionale” si assisterebbe a una sorta di discontinuità partecipativa degli attuali associati ordinari, i quali cesserebbero di far parte dell'ente di destinazione che potrebbe essere retto da un solo organo amministrativo, in forza di un fenomeno che, ferma restando la continuità patrimoniale, sarebbe “sostanzialmente equivalente a quello che si produce in caso di cessazione dell'ente” e “produrrebbe (e consisterebbe nello) scioglimento dei rapporti associativi senza il tramite del procedimento di liquidazione”.

6. Le modalità della trasformazione (II)

6.1

Sono intervenute negli ultimi anni molteplici innovazioni normative, che hanno sostanzialmente riconosciuto alle imprese, anche a quelle senza scopo di lucro, la possibilità di adottare nuove forme giuridiche, maggiormente idonee a garantire lo sviluppo delle politiche aziendali: l'istituto della trasformazione è concepito proprio per assicurare tale sviluppo.

6.2

La riforma del terzo settore emanata a seguito della Legge-delega n° 106 del 2016 ha introdotto, per mezzo dell'art. 98 del “Codice del terzo settore” contenuto nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017, l'art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione) del Codice Civile, che recita «Se non e' espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non piu' di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.»

6.3

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che né l'atto costitutivo né lo statuto vigente dell'Associazione Teatrale Pistoiese escludono la facoltà, per l'Ente, di operare la trasformazione in fondazione.

6.4

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del fatto che la trasformazione, producendo gli effetti di cui all'articolo 2498 del Codice Civile, permetterà all'ente che risulterà dalla trasformazione di conservare i diritti e gli obblighi e di proseguire in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

6.5

Le norme sopra citate permettono che il mutamento di forma giuridica, adottato per favorire lo sviluppo dell'ente che ha effettuato la trasformazione, possa avvenire senza che l'ente originario venga liquidato e che ne venga costituito un altro al suo posto.

6.6

Pensato anche per assicurare la massima economicità nell'ambito dei rapporti giuridici, l'istituto della trasformazione consente il passaggio da un ente ad un'altra forma organizzativa senza che vi siano aggravii di sorta sul piano fiscale e sul piano economico.

6.7

Il transito dall'Associazione Teatrale Pistoiese alla fondazione potrà assumere la caratteristica di una trasformazione omogenea, perché anche il nuovo Ente resterà senza scopo di lucro, neutrale sotto il profilo economico e fiscale.

7. Gli effetti della trasformazione giuridica

7.1

Nella Fondazione di partecipazione I Teatri di Pistoia gli associati fondatori (Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) e gli associati ordinari (Amministrazione Provinciale di Pistoia, Comuni di Abetone Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese) dell'Associazione Teatrale Pistoiese continueranno, pur con veste e regole diverse, partecipare all'attività dell'ente di arrivo, nel segno della continuità partecipativa che ha rappresentato uno dei fattori di originalità e di coesione dell'ente.

7.2

Quanto alla veste diversa, scomparendo l'associazione, nessuno più potrà fregiarsi della qualifica di associato: il Comune di Pistoia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia diverranno esclusivamente e solamente i fondatori; gli altri saranno esclusivamente e solamente i sostenitori (articolo 5.1 del nuovo statuto).

7.3

Quanto alle regole diverse, va segnalata anzitutto la qualifica di "contributi liberali" assegnata (articolo 5.1 del nuovo statuto) ai contributi che verranno erogati al nuovo ente sia dai fondatori che dai sostenitori, non conciliandosi con le norme in materia di bilancio pubblico alcun obbligo di versamento, per di più teoricamente illimitato.

7.4

Muteranno, conseguentemente, le modalità con cui verranno erogati al nuovo ente i contributi dei fondatori e dei sostenitori (articoli 5.1 e 5.2 del nuovo statuto), la cui misura verrà definita sulla base di uno specifico accordo, basato su un programma pluriennale di attività, mirato a sostenere, unitamente alle altre fonti entrate, l'equilibrio economico e finanziario della Fondazione, e non

potrà essere inferiore in ogni caso, al contributo previsto per il primo anno dei tre anni della programmazione.

7.5

Muterà dunque, in modo radicale, il rapporto fra il nuovo ente e i suoi fondatori e sostenitori, dovendosi elaborare e sottoscrivere accordi preventivi, predisposti sulla base di programmi pluriennali, tendenzialmente e parzialmente aggiornabili per ogni anno successivo al primo, in allineamento con la programmazione del Ministero della Cultura finalizzata alla erogazione di contributi finanziati con il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo (ex F.U.S.).

7.6

Gli accordi preventivi di cui al nuovo statuto costituiranno una modalità innovativa di rapporto con i fondatori e i sostenitori del nuovo ente, connettendo in modo diretto i contributi liberali che saranno erogati con le attività e i programmi che il nuovo ente proporrà e condividerà con loro: non ci saranno più quote associative svincolate da specifiche azioni e i contributi liberali convenuti preventivamente saranno commisurati all'effettiva realizzazione di azioni anche formalmente condivise.

7.7

Il progetto di trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha anche l'obiettivo di aggregare (o riaggregare) soggetti pubblici e privati al nuovo corso dell'ente, ai quali offrire l'occasione di partecipare attivamente, con le proprie competenze e le proprie risorse, alla definizione delle strategie d'azione come a parti specifiche delle attività e dei programmi: in questa direzione vanno i contatti già stabiliti con gli undici Comuni della Provincia di Pistoia che non fanno parte dell'Associazione Teatrale Pistoiese, con la C.C.I.A.A. di Pistoia e di Prato, con le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale pistoiese, con singole imprese e con singoli imprenditori: la novità introdotta nello statuto del nuovo ente all'articolo 9.1, concernente la possibilità di rivedere, ampliandola, la composizione del Consiglio di Amministrazione, risponde al preciso intento di non escludere che a nuovi ingressi nel nuovo ente si possa fare corrispondere una possibilità concreta di conferire loro una effettiva capacità di incidere anche sulle decisioni più rilevanti dell'ente.

7.8

Ai singoli cittadini pistoiesi e al mondo delle imprese il nuovo ente potrà proporre, con una adeguata campagna di *fund raising*, la costituzione progressiva di una comunità di amici dei teatri, disposti a erogare somme di denaro, anche in misura modesta, tutte comunque traducibili in agevolazioni e detrazioni fiscali quali quelle applicabili alle norme vigenti dell'Art bonus nazionale e dell'Art bonus regionale.

7.9

Il progetto di trasformazione dell'Associazione Teatrale Pistoiese ha tenuto conto anche della eventualità che all'orizzonte del nuovo ente si affaccino (ciò che è già avvenuto) ipotesi od opportunità di accorpamento con altri soggetti giuridici, operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo, soprattutto nella Regione Toscana, in vista di obiettivi di razionalizzazione, economie di scala, di potenziamento dell'offerta: la scelta del nuovo soggetto giuridico tende ad agevolare la praticabilità di tali ipotesi od opportunità.

7.10

Il progetto di trasformazione è stato anticipato, nel corso degli ultimi cinque anni, da un susseguirsi di iniziative sperimentali tutte improntate a conferire all'Associazione Teatrale Pistoiese una capacità d'azione su tutte le forme e i generi dello spettacolo dal vivo, accompagnata dalla

attenzione alla messa a norma dei luoghi e degli spazi ad essi dedicati. La configurazione del nuovo soggetto giuridico è stata pensata per creare l'*habitat* artistico, organizzativo, amministrativo, economico e culturale più idoneo allo sviluppo dell'esperimento avviato, tenendo conto delle specificità che ne sono emerse.

7.11

In un quadro di sempre maggiore coinvolgimento delle amministrazioni locali pistoiesi, di partenariato sempre più ampio con i protagonisti dello spettacolo dal vivo (istituzionali, artistici, tecnici), in ambito toscano, nazionale, internazionale, il nuovo ente potrà esprimere tutte le sue potenzialità, giovandosi di concomitanti fattori positivi.

7.12

Il nuovo ente potrà contare anzitutto sul proprio personale, dotato di notevole esperienza sul piano amministrativo-contabile e tecnico-organizzativo, su un team di responsabili artistici al tempo stesso specializzato ma proiettato sul superamento dei confini settoriali, su un numero elevato di luoghi e spazi disponibili.

7.13

Le tre principali azioni che caratterizzano le migliori istituzioni teatrali (la produzione, la distribuzione, l'ospitalità degli spettacoli) sono state sperimentate dall'Associazione Teatrale Pistoiese, negli ambiti della prosa, della danza, del teatro per i ragazzi, della musica, in tutte le loro diramazioni: i positivi risultati che ne sono scaturiti sul piano qualitativo e quantitativo inducono a lavorare intensamente perché da subito, non appena avrà ottenuto il riconoscimento giuridico, il nuovo ente si cimenti con il progetto di vedersi riconosciuto il ruolo che merita nel sistema dello spettacolo dal vivo che uscirà dai decreti attuativi previsti dalla recente riforma del settore.

7.14

Un più stretto ed organico rapporto con tutto il mondo scolastico pistoiese sarà uno degli obiettivi primari del nuovo ente, che sarà chiamato a dare corpo e struttura ad una collaborazione che, facendo leva sulle esperienze precedenti, ponga gli istituti scolastici di ogni ordine e grado fra gli interlocutori più importanti e costanti delle scelte che riguarderanno i bambini e gli adolescenti.

7.15

Il nuovo ente potrà esprimersi a tutto campo anche nell'offerta formativa, che si prefigura ricca di opportunità rilevanti, dalle inedite linee di sviluppo che la direzione della Scuola Comunale di Musica e Danza *T. Mabellini* ha già elaborato, alle molteplici ispirazioni formative in cui si distinguono i numerosi laboratori attivi nel Teatro Manzoni, nel Piccolo Teatro Bolognini e al Funaro, autentiche palestre di creatività destinate a tutte le età, a tutti i ceti sociali, con una attenzione speciale a quelli più deboli.

8. La denominazione

8.1

Il Consiglio di Amministrazione propone, allo scopo di non intaccare il patrimonio di credibilità dell'Associazione Teatrale Pistoiese e di saldare ancor più il legame fra le finalità dell'ente e la sua funzione di primaria istituzione culturale della provincia di Pistoia, di denominare la nuova Fondazione *Teatri di Pistoia*.